



<https://www.fpcgil.it/?home>

<https://www.abcdeidiritti.it/website/>

## LE LEGGI PER LE DONNE CHE HANNO CAMBIATO L'ITALIA

**Nel 1946, l'allora vice segretario del PCI Luigi Longo, disse "Facciamo come in Francia dove l'8 marzo offrono mughetti e violette alle compagne".**

**Teresa Mattei, partigiana, la più giovane donna eletta nella Costituente, disse no, scegliamo una Mimosa!**

In questa guida raccogliamo in ordine cronologico le leggi che hanno avuto le donne come principali protagoniste e descriviamo il contenuto di quelle più importanti.

Le donne sono state protagoniste della nascita e della costruzione della nostra Repubblica.

Hanno partecipato alla battaglia di liberazione contro il fascismo ed il nazismo, per la libertà e la democrazia.

Hanno conquistato attraverso il loro impegno, che si è dispiegato a partire dal Risorgimento, il diritto di voto e si sono mobilitate per convincere le cittadine ad esercitare questo loro fondamentale diritto.

Appello che fu raccolto e nel 1946 la stragrande maggioranza delle donne andarono a votare.

Le donne hanno contribuito alla stesura della Costituzione e poi hanno determinato il cambiamento profondo della nostra società, i suoi costumi e valori, le sue condizioni di vita, le sue leggi.

La Repubblica italiana può dunque essere definita di donne e di uomini, essa ha delle madri e dei padri.

Proprio perché le donne come gli uomini ne sono state piena-mente protagoniste.

Ma le donne sono state le protagoniste fondamentali del cambiamento successivo, quello che ha cercato di invernare i valori della nostra Costituzione.

Lo si può leggere attraverso le leggi che hanno cambiato l'Italia e che hanno avuto come autrici le donne, sia nei movimenti autonomi, sia nei partiti che nelle istituzioni.

### INDICE

- Grandi donne del passato
- *Pillole* di storia
- Carte internazionali fondamentali
- Costituzione della repubblica italiana
- Le principali leggi delle donne in ordine cronologico
- Azioni positive
- Detenute madri
- Codice penale
- Codice di procedura penale
- Cittadinanza
- Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
- Dimissioni in bianco

- Diritto di famiglia
- Disposizioni antidiscriminatorie
- Europa
- Immigrazione
- Istituzioni e organismi di parità
- Medicina di genere
- Mutilazioni genitali femminili
- Quote di genere
- Parità di trattamento e non discriminazione
- Parità di trattamento in materia di sicurezza sociale
- Pari opportunità
- Pubblico impiego
- Tutela della maternità e paternità
- Violenza di genere

## GRANDI DONNE DEL PASSATO

*Sono migliaia le Donne che, a vario titolo, hanno lasciato un'impronta indelebile nella Storia, nella politica, nell'arte, nella cultura.*

*Alcune famose, altre meno note, è impossibile darne conto e non è lo scopo di questo lavoro, qui sotto una alcune delle figure femminili meno conosciute.*

### **Agnini Lollini Elisa**

Una degli elementi di spicco dell'associazionismo femminile nei primi vent'anni del secolo scorso. Lavorò con impegno e competenza battendosi per la tutela delle donne e per il conseguimento dei fondamentali diritti politici e civili.

Assieme ad altre donne: Giacinta Martini, Alina Albani, Virginia Nathan, Eva De Vincentiis, danno vita nel 1896 nasceva a Roma l'Associazione per la Donna Era una delle prime del genere in Italia.

(1858 – 1922)

### **Arienti Carolina**

Aderente alla Repubblica Cisalpina, è ricordata, fra l'altro per il discorso: *La schiavitù delle donne*. Vi rivendicava maggiori diritti per le donne, criticando i metodi educativi abituali che i genitori adottavano nei confronti delle fanciulle.

Inoltre fu tra le prime a evidenziare i limiti della legge in materia di divorzio e diritti patrimoniali.

(1771 – 1818)

### **Azzali Maria Teresa**

Antifascista fu tra le principali dirigenti dei Gruppi di difesa della donna, grazie al suo lavoro venne organizzato il primo Comitato di liberazione nazionale interno – e nella diffusione dei numeri clandestini di «Noi Donne», l'organo di stampa dei Gruppi di difesa della donna.

In una riunione straordinaria tenuta presso la Camera del Lavoro di Milano il 22 febbraio 1947, intervenendo sulle modalità organizzative della giornata internazionale della donna, presentava un ordine del giorno, approvato all'unanimità, in cui esortava tutte le organizzazioni sindacali a promuovere riunioni in tutti i luoghi di lavoro per chiedere l'applicazione integrale degli accordi esistenti che sancivano i diritti delle donne lavoratrici e per rivendicare come obiettivo immediato la parificazione dell'indennità di contingenza tra uomo e donna.

(1902 – 1978)

### **Beli Adele**

Adele appartiene a una generazione di militanti i cui percorsi si sarebbero incrociati con le vicende dell'aderenza al PCd'I, l'antifascismo clandestino politico e sindacale, con la Resistenza e successivamente il sistema dei partiti e la rinascita del sindacato nell'Italia repubblicana.

Durante il fascismo fu arrestata e condannata a 18 anni di carcere, durante il processo i giudici in camicia nera per convincerla a denunciare i suoi compagni cercarono di speculare sui suoi sentimenti di madre, ricordandole i figli rimasti in Francia.

La risposta di Adele fu molto determinata: *“non pensate alla mia famiglia, qualcuno provvederà; pensate invece ai milioni di bambini che, per colpa vostra, stanno soffrendo la fame in Italia”*.

Dal 1952 al 1960 guidò anche il sindacato nazionale delle tabacchine che si era costituito nel dopoguerra quando la protesta delle lavoratrici del tabacco.

(1904 – 1976)

### **Bertha Sophia Felicita Kinsky Von Suttner**

Una delle prime donne pacifiste della storia, promotrice in Austria di lotte e manifestazioni per la tutela della maternità.

Premio Nobel per la Pace nel 1905. Le ultime parole che pronuncia in punto di morte, raccolte dalla cognata, sono ancora un grido: *Giù le armi! ditelo a tutti.*

(1843 – 1914)

### **Capy Marcelle**

Figura leggendaria del socialismo francese, femminista convinta in un'epoca in cui le donne non hanno ancora diritto al voto, pacifista intransigente.

Allo scoppio della prima guerra mondiale, si dissocia e rifiuta di allinearsi con le posizioni interventiste del partito socialista francese, così come con quelle delle maggiori organizzazioni femministe dell'epoca.

Capy è ricordata da alcuni con il soprannome di *“apostolo della pace”*.

(1891 – 1962)

### **Cristina Trivulzio di Belgioioso**

Celebrata anche dopo morta per decenni, grazie al suo apporto alla causa dell'Unità d'Italia, è oggi quasi sconosciuta.

Di famiglia ricchissima, a causa della sua frequentazione con dei patrioti, è costretta fuggire in Francia dove si guadagna da vivere facendo pizzi e coccarde. Rientrata in Italia usa il denaro per diffondere idee sull'Unità d'Italia.

È a Roma quando scoppiano le Cinque Giornate di Milano. Organizza quello che venne chiamato l' *“esercito Belgioioso”*, 200 volontari portati in piroscampo fino a Genova e di qui a Milano.

Poco tempo dopo si unisce ai patrioti della Repubblica Romana, trascorre giorno e notte negli ospedali, si espone a ogni rischio e facendo l'infermiera.

### **Emily Wilding Davison**

E' stata un'attivista inglese che ha dedicato la sua vita alla conquista del diritto di voto femminile fino al martirio per la causa suffragista. Andò ad assistere al derby di galoppo di Epsom, gara molto importante in cui tra gli spettatori vi era anche il re Giorgio V.

Dopo l'inizio della gara Davison oltrepassò la ringhiera entrando in pista, e con addosso la bandiera della WSPU si buttò davanti al cavallo del re: fu colpita e cadde a terra priva di sensi, morì quattro giorni dopo per una grave frattura al cranio.

(1872 – 1913)

### **Fontana Ida**

A soli diciassette anni divenne segretaria della Lega sarte da donna di Milano, una delle prime leghe femminili a essere costituite presso la neonata Camera del Lavoro di Milano.

Forte di questo ruolo, nel maggio 1892 venne anche eletta come prima donna nella Commissione esecutiva della Camera del Lavoro.  
(1875 – 1954)

### **Giudice Maria**

Lavora come segretaria della Camera del lavoro di Voghera; dopo una condanna per avere pubblicato un articolo sugli eccidi proletari, fugge in Svizzera.

Assieme alla socialista Angelica Balabanoff pubblica il quindicinale «Su Compagne!».

Tra i temi della rivista centrale è la questione femminile. Ad avviso della Giudice, mentre il femminismo borghese si contenta di enunciazioni di principio, il socialismo predica e pratica insieme la liberazione economica e quella dalla subalternità al dominio maschile.

Le donne potranno liberarsi dal «doppio sfruttamento» solo se sapranno trovare in se stesse la forza di farlo.

Nel luglio del 1922 a Lentini, in provincia di Siracusa, durante un comizio della Giudice, la polizia spara sulla folla e uccide due donne.

### **Haydée Tamara Bunke Bider**

Meglio nota come Tania la Guerrigliera, è stata una delle più importanti donne della rivoluzione Cubana.

Nel 1967 raggiunge Che Guevara in Bolivia, dove verrà assassinata assieme al Che.

(1937 – 1967)

### **Halidè Edib Adivar**

È considerata una delle maggiori intellettuali turche del primo 1900. Attivista femminista, avendo fondato la Società per l'elevazione delle donne (Teal-e Nisvan Cemiyeti, 1908), e scrivendo di questioni femminili sulla stampa nazionale.

Le sue posizioni sulla condizione delle turche, in particolare sull'urgente necessità di elevare il livello d'istruzione di donne e ragazze, provocano un pandemonio tra le forze reazionarie, tanto che Halidè deve lasciare il Paese insieme ai due figli.

(1883 – 1964)

### **Kuliscioff Anna**

Nel 1888 si specializzò in ginecologia, prima a Torino, poi a Padova. La sua tesi era dedicata alle cause della febbre puerperale, e avendone indicato l'origine batterica, aprì la strada alla scoperta che avrebbe salvato milioni di donne dalla morte dopo il parto.

Si trasferì poi a Milano, dove cominciò ad esercitare l'attività medica, recandosi tra l'altro anche nei quartieri più poveri della città.

Dai milanesi venne chiamata la "dottora dei poveri".

A Milano entra in contatto con le principali esponenti del femminismo milanese, che nel 1882 avevano formato la Lega per gli interessi femminili. Da qui in avanti l'impegno di Anna Kuliscioff nella questione femminile diviene sempre più chiaro e incalzante, sino a culminare nel bellissimo intervento al Circolo filologico di Milano, nell'aprile del 1890: Il Monopolio dell'uomo.

*«Mi auguro, per il trionfo della causa del mio sesso, solo un po' più di solidarietà fra le donne. Allora forse si avvererà la profezia del più grande scrittore del nostro secolo – Victor Hugo – che presagì alla donna quello che Gladstone presagì all'operaio: che cioè il secolo XX sarà il secolo della donna»*

### **Luxemburg Rosa**

Filosofo, economista, politica polacca nonché sostenitrice del socialismo rivoluzionario.

Rosa Luxemburg fu assassinata durante il suo trasporto in carcere.

(1871 – 1919)

**Malnati Linda**

Faceva parte della commissione esecutiva della Camera del Lavoro di Milano nei primi anni del novecento. Nel 1908 fu tra le prime donne che rivendicavano la giornata lavorativa di 8 ore, a parità di retribuzione e per l'istituzione delle "case per i bambini" (asili).  
(1855 – 1921)

**Marcellino Nella**

Ha soli 15 anni quando compie la sua prima missione clandestina, intraprendendo un viaggio, per conto del padre, da Bruxelles a Parigi.  
Negli anni Quaranta, a Parigi, partecipa alle iniziative contro la guerra dei primi gruppi di giovani antifascisti, per aiutare i maquis francesi, per fare propaganda contro i tedeschi.  
A venti anni è fra gli organizzatori degli scioperi del 1942 e del 1943 e, con l'avvio della Resistenza armata, a supportare le azioni dei GAP in città e dei partigiani nella regione.  
Nel 1961 è segretaria nazionale della Filziat-CGIL, il sindacato delle industrie alimentari; quindi, nel 1969, è eletta segretaria generale del Sindacato dei tessili. Dal 1986 al 1992 dirige INCA-CGIL.  
(1923 – 2011)

**Massini Ravizza Alessandrina**

Nel 1879 promosse la Cucina per ammalati poveri, il Magazzino cooperativo benefico e il primo ambulatorio medico gratuito. Fu, nel 1889, tra le organizzatrici dell'Unione Femminile Nazionale.  
(1846 – 1915)

**Mattei Teresa**

Combattente partigiana nelle brigate Garibaldi, fu la più giovane eletta all'Assemblea Costituente, è l'inventrice dell'uso della mimosa per l'8 marzo.  
A lei si deve il fondamentale comma 2, dell'articolo 3: *"È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."*  
(1921 – 2013)

**Montessori Maria**

Educatrice, pedagogista, medico, neuropsichiatra infantile, filosofa e scienziata italiana. In Italia, fu una tra le prime donne a laurearsi nella facoltà di medicina.  
Divenne famosissima nel mondo grazie al famoso metodo educativo per bambini che prese il suo nome, ovvero il "Metodo Montessori".  
Questo metodo inizialmente fu utilizzato in Italia, ma a breve fu adottato in tutto il mondo, ed ancora oggi le scuole montessoriane vengono preferite ad altre.  
(1870 – 1952)

**Mozzoni Anna Maria**

Fu una delle principali protagoniste dell'emancipazione femminile italiano; il suo impegno fu rivolto soprattutto alla estensione del diritto di voto alle donne e al promuovere l'istruzione femminile.  
Nel 1884 scrisse un opuscolo, *"Alle Fanciulle"* le cui principali richieste erano:

- fine disparità dei diritti nella famiglia
- ammissione della donna a tutte le occupazioni
- partecipazione alle elezioni
- una migliore istruzione

Nel 1906 redigeva la petizione delle donne italiane al Senato del Regno e alla Camera dei Deputati per il voto politico e amministrativo alle donne.  
(1837 – 1920)

### **Nightingale Florence**

Soprannominata *“la signora della lanterna”*, fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna e amatissima dalle infermiere/i.

(1820 – 1910)

### **Pankhurst Emmeline**

E’ stata la principale esponente delle suffragette, movimento di portata internazionale che all’inizio del novecento si batteva per il riconoscimento del diritto di voto anche alle donne.

Nel 1903 la Pankhurst fondò in Inghilterra l’Unione sociale politica e femminile per dare una forma concreta alla battaglia per l’uguaglianza portata avanti dalle donne durante le manifestazioni in strada.

(1858 – 1928)

### **Saffi Giorgina Craufurd**

Intransigente agli ideali mazziniani, tanto nella sfera personale e familiare, quanto in quella civile e politica, collaborò attivamente ai comitati mazziniani e ai gruppi femminili inglesi.

E’ stata la prima presidente donna di una società di mutuo soccorso femminile, a Forlì

(1827 – 1911)

### **Solera Mantegazza Laura**

Nel 1850 fondò il Pio Istituto di Maternità; nel 1859, durante la Seconda guerra di indipendenza, lanciò il *Proclama alle donne italiane*; nel 1862 fondò l’Associazione nazionale operaia femminile; nel 1870, fondò a Milano la prima scuola professionale femminile d’Italia, laica.

(1813 – 1873)

### **Re Giuseppina**

Entrò in contatto coi Gruppi di difesa della donna e aderì attivamente alla lotta di liberazione: raccoglieva e distribuiva viveri, diffondeva volantini di propaganda.

Iniziò il lavoro tra le donne al termine della guerra e in particolare seguiva le mondine come funzionaria del Pci e della Federterra.

Si è occupata delle riforme della giustizia minorile, del diritto di famiglia, della questione della casa e dei servizi per l’infanzia. È stata la prima firmataria della legge contro i licenziamenti per matrimonio approvata nel 1963.

Conclusa l’avventura parlamentare confluì nel movimento sindacale, fondando il sindacato degli inquilini (Sunia), e si rese protagonista di alcune battaglie territoriali come l’istituzione del parco nord alla periferia di Milano.

(1913 -2007)

### **Taj os-Soltane**

Può essere considerata la prima femminista iraniana. Sul finire del secolo XIX, mentre il popolo d’Iran si batte per una riforma costituzionale, Taj diviene consapevole del bisogno di riforme appoggiando i costituzionalisti, ed inizia a frequentare la Società per la Libertà delle Donne (Anjoman-e Azadi-ye Zanan, una delle prime organizzazioni femministe iraniane).

*«Quando verrà il giorno in cui vedrò il mio sesso emancipato e il mio Paese sulla strada del progresso, mi sacrificherò sul campo di battaglia della libertà, versando il mio sangue assieme a quello dei miei compagni che amano la libertà e combattono per i propri diritti».*

(1884 – 1936)

### **Tubman Harriet**

Nacque schiava nel Maryland negli Stati Uniti, negli anni subì la vita dura nei campi di cotone e torture fino a quando riuscì a scappare.

Divenne conduttrice delle reti ferroviarie sotterranee e in questo modo contribuì decisamente a liberare centinaia di schiavi.

Fu anche infermiera durante la guerra civile americana.

(1822? – 1913)

### **Turtura Donatella**

A 14 anni si iscrive al Partito Comunista Italiano e giovanissima entrò nella Camera del Lavoro di Bologna occupandosi dei lavoratori ospedalieri.

Viene arrestata nel 1953 mentre partecipa alla campagna elettorale contro la cosiddetta "Legge truffa".

Dedicò tutta la sua vita alla CGIL ricomprendo vari incarichi di responsabilità, nel 1977 fu la prima donna ad essere eletta Segretaria Generale della Federbraccianti.

Nel 1988 divenne Segretario generale aggiunto del Sindacato dei lavoratori dei trasporti (Filt). Tornata in Cgil nazionale nel 1991 si occupò della lotta alla criminalità.

(1933 – 1997)

### **Volonteri Santina**

Esponente del socialismo riformista, fu eletta nel 1900, nel 1901 e nel 1902 nella Commissione esecutiva della Camera del lavoro, mentre nel 1904 entrò a far parte del Collegio dei delegati della Società umanitaria, nella lista vittoriosa proposta dalla Camera del lavoro.

E' stata la prima donna nominata Ispettrice del Lavoro presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio fu salutata dalla stampa socialista come un "trionfo del femminismo operaio".

Nel 1909 e 1910 venne nominata nel consiglio di amministrazione dell'Opera Pia Cucine Economiche di Milano.

Fu ancora attiva nella campagna per l'istituzione di una Cassa Nazionale di Maternità, ottenuta con regolamento del 1912, fu messa in disparte e in silenzio all'avvento del fascismo.

(1876 – 1964)

### **Zetkin Clara**

Pensatrice e rivoluzionaria di statura mondiale, si occupò della questione femminile e scrisse un libro sull'argomento: *La questione femminile e la lotta al revisionismo* e si battè in numerose assemblee per il diritto delle donne al voto.

Fu lei a proporre, nel 1911, un anno dopo il tragico rogo di Chicago, nel quale perirono 129 operaie, un giorno per ricordarle, l'8 marzo, che poi divenne la giornata della donna.

(1857 – 1933)

## **PILLOLE DI STORIA**

### **1886**

La legge sul lavoro dei fanciulli (età minima di ammissione al lavoro fissata a 9 anni), che però non si applicava alle donne.

## 1902

La Legge n. 242 prevedeva diverse cose: divieto di lavorare sotto i 12 anni; per il lavoro sotterraneo e il lavoro in cave/miniere, divieto a uomini sotto i 15 anni e a donne di qualsiasi età per il lavoro notturno e per lavori pericolosi e insalubri, divieto a uomini sotto i 15 anni e a donne sotto i 21; durata massima della giornata lavorativa per donne e fanciulli fissata a 12 ore; maternità: congedo obbligatorio nelle 4 settimane successive al parto, ma senza alcuna retribuzione, con le conseguenze economiche che si possono facilmente immaginare: in pratica, un licenziamento.

## 1905

Con il Regio Decreto di quell'anno, le donne vennero ammesse all'insegnamento nelle scuole medie.

## 1907

Con la L. 816 Convenzione Internazionale di Berna, 1906) vietando il lavoro notturno per le donne di qualsiasi età.

## 1910

Con la L. 520 venne istituita la "Cassa di maternità", che doveva pagare un sussidio alle lavoratrici in congedo di maternità. Tale sussidio, in cifra fissa, era basso e non proporzionato al salario effettivamente percepito dalla lavoratrice.

## 1919

Con la L. 1176 venne cancellata l'autorizzazione maritale e le donne vennero ammesse ad esercitare tutte le professioni, escluse quelle che implicavano "... poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato".

### **Durante il fascismo:**

## 1923

Regio Decreto 1054 del 6 maggio (Riforma Gentile) Alle donne fu vietata la direzione delle scuole medie e secondarie.

## 1926

Regio Decreto 2480 del 9 dicembre Regolamento per i concorsi a cattedra nei Regi Istituti Medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio": proibì alle donne l'insegnamento della filosofia, della storia e dell'economia nelle scuole secondarie; nel 1927 furono dimezzati per decreto i salari femminili.

## 1934

L. 221 La Pubblica Amministrazione fu autorizzata a discriminare le donne nelle assunzioni, escludendole da una serie di pubblici uffici.

## 1938

R.D.L. del 15 ottobre venne proibito ai datori di lavoro sia pubblici che privati di assumere più del 10% di donne.

## CARTE INTERNAZIONALI FONDAMENTALI

### **DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI ARTICOLO 16**

Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione.

Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei relativi coniugi.

La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

<https://www.abcdediritti.it/website/2013/07/11/dichiarazione-dei-diritti-delluomo-e-del-cittadino/>

### **PARITÀ TRA DONNE E UOMINI. CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA ARTICOLO 23**

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sotto rappresentato.

<https://www.abcdediritti.it/website/2017/12/12/carta-comunitaria-dei-diritti-sociali-fondamentali-dei-lavoratori-2/>

## **CONVENZIONE PER L'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE CONTRO LE DONNE (CEDAW).**

Il 3 settembre 1981 entrava in vigore la convinzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro la donna.

La cosiddetta CEDAW, contiene i principali diritti civili, politici, sociali, economici e culturali, declinandoli al femminile.

[http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl\\_2\\_testi/b\\_patti\\_conv\\_protoc/a\\_testi\\_7\\_conv\\_pricip/d\\_cedaw\\_donne/home\\_cedaw.html](http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/a_testi_7_conv_pricip/d_cedaw_donne/home_cedaw.html)

## **COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**Art. 3** E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

**Articolo 29** La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

**Articolo 37** La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

**Articolo 51** Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

**Art. 117** Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

<https://www.abcdediritti.it/website/2020/09/03/legislazione-costituzione-della-repubblica/>

## **LE PRINCIPALI LEGGI DELLE DONNE CHE HANNO CAMBIATO L'ITALIA**

### **1950**

- **Legge 26 agosto 1950 n. 860. Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri**

Proposta da Teresa Noce (PCI) e sostenuta da Maria Federici (DC). Ha introdotto

- il divieto di licenziamento dall'inizio della gestazione fino al compimento del primo anno di età del bambino;
- il divieto di adibire le donne incinte al trasporto e al sollevamento di pesi ed altri lavori pericolosi, faticosi o insalubri; il divieto di adibire al lavoro le donne nei tre mesi precedenti il parto e nelle otto settimane successive salvo possibili estensioni.

Viene garantita l'assistenza medica al parto, periodi di riposo per l'allattamento nonché il trattamento economico durante le assenze per maternità.

## 1956

- **Legge 22 maggio 1956 n. 741. Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 100, 101 e 102 adottate a Ginevra dalla 34ª e dalla 35ª sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro.**
- **O.I.L. n. 100 del 1951. Legge sulla parità retributiva, che ha reso esecutiva la convenzione**
- **Legge 27 dicembre 1956 n. 1441. Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni.**

## 1958

- **Legge 20 febbraio 1958 n. 75. Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.**

La Legge 20 febbraio 1958 n. 75 è nota come Legge Merlin, dal cognome della senatrice socialista Lina Merlin la quale nella prima legislatura democratica, agli albori dell'Italia repubblicana, ebbe il coraggio di presentare una proposta di legge che mirava ad abolire le c.d. "case chiuse", privando così gli uomini italiani di quel luogo di potere e di piacere che, cancellato ormai ovunque, era sopravvissuto in Italia per scelta del regime fascista.

- **Legge 13 marzo 1958 n. 264. Tutela del lavoro a domicilio.**

## 1960

**Accordo sindacale che abolisce ogni qualificazione specificamente femminile dei contratti di lavoro.**

## 1962

- **Legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Istituzione ed ordinamento della Scuola Media Statale.**

## 1963

- **Legge 9 gennaio 1963 n. 7. Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: "Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri".**

La prima legge di attuazione delle disposizioni costituzionali relative ai diritti delle lavoratrici è stata la legge 26 agosto 1950 n. 860 che stabiliva un periodo di assenza obbligatoria dal lavoro durante il quale alla lavoratrice madre doveva essere corrisposta un'indennità sostitutiva del salario.

Per sfuggire agli obblighi imposti da questa legge, i datori di lavoro inventarono dei sistemi molto efficaci quali: farsi consegnare dalla lavoratrice una lettera di dimissioni con data in bianco da esibire nel momento per loro più conveniente, inserire nei contratti di lavoro delle "clausole di nubilato", ecc

La legge prevede la nullità di tutte le clausole di nubilato, la nullità delle dimissioni della lavoratrice date nel periodo che va dal giorno delle pubblicazioni ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio e stabilisce che tutti i licenziamenti che avvengono in tale periodo siano considerati a causa di matrimonio e quindi siano nulli. La legge ebbe un impatto positivo e servì a stroncare o almeno a contenere il fenomeno.

- **Legge 5 marzo 1963, n. 389. Pensione alle casalinghe.**
- **Legge 9 febbraio 1963 n. 66.**

Afferma il diritto delle donne ad accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie senza limitazioni concernenti le mansioni o i percorsi di carriera.

## 1964

- **Abolizione "Coefficiente Serpieri".**

In agricoltura introdotto con legge nel 1934, un sistema di valutazione in base al quale il lavoro svolto da una donna veniva considerato pari al 50% di quello svolto da un uomo.

## 1966

- **La Corte di Cassazione dichiara nulli i contratti collettivi in contrasto con l'art. 37 della Costituzione.**

## 1967

- **Legge 5 giugno 1967 n. 431 Adozioni**

La legge è stata curata particolarmente dalla senatrice Maria Pia Dal Canton che ha dovuto superare non poche difficoltà per farla approvare.

Nel 1984, per iniziativa delle senatrici Giglia Tedesco e Rosa Jervolino Russo, fu poi approvata **la legge 4 maggio 1983 n. 184** che amplia notevolmente la possibilità di adozione ed introduce nuovi istituti giuridici.

Le novità più significative riguardano:

- La possibilità di adottare minori fino al raggiungimento della maggiore età (prima non potevano essere adottati bambini con più di 8 anni, ritenendo gli altri non più inseribili in famiglia);
- La possibilità di ricorrere all'adozione anche se i minori sono ricoverati in istituto (la linea è quella della de-istituzionalizzazione proprio per realizzare il diritto del bambino alla famiglia);
- È inoltre previsto che, se l'adottato ha più di 14 anni deve dare il suo consenso, se ha più di 12 anni deve essere sentito.

**La legge 184/1983** norma per la prima volta tre importanti situazioni: l'adozione internazionale, l'espatrio di minori a scopo di adozione e l'affidamento familiare.

## 1968

- **Legge 18 marzo 1968 n. 444. Ordinamento della Scuola Materna Statale.**
- **Sentenza del 19 dicembre 1968 della Corte Costituzionale Adulterio**

L'adulterio femminile non è più considerato reato. Fino ad allora la moglie adultera e il correo erano puniti con la reclusione fino ad un anno, mentre non era prevista nessuna pena per il marito adultero.

## 1970

- **Legge 1° dicembre 1970 n. 898. Disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio**

La legge 898 prevede che il giudice pronunci lo scioglimento del matrimonio (o la cessazione degli effetti civili di esso in caso di matrimonio concordatario) quando, esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, accerta l'impossibilità di mantenere la "comunione materiale e spirituale dei coniugi" e ci si trovi in presenza di una separazione protrattasi per almeno cinque anni che, in alcuni casi, potevano essere portati a sette.

La moglie perde il cognome del marito, salvo richiesta ed autorizzazione ad usarlo; gli affidamenti e i provvedimenti riguardanti i figli vengono presi con esclusivo riferimento all'interesse di questi ultimi; può essere stabilito l'obbligo a carico di uno dei coniugi di corrispondere all'altro un assegno.

- **Legge 1970, n. 300. Disciplina dello Statuto dei lavoratori.**

## 1971

- **Legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato.**

Essa si compone di 11 articoli; l'assistenza fornita ai bambini fino ai 3 anni negli asili nido, viene definita un servizio sociale di interesse pubblico.

La temporanea custodia dei bambini viene intesa come un servizio di cura, prestato per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e per facilitare l'ingresso della donna al lavoro.

- **Legge 30 dicembre 1971 n. 1204. Tutela delle lavoratrici madri.**

La prima legge di attuazione della Costituzione (art. 37) è stata la legge 26 agosto 1950 n. 860 concernente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri che ha posto le basi essenziali del sistema di tutela. La nuova legge innanzitutto allarga la categoria delle lavoratrici protette in caso di maternità includendovi,

pure con i necessari adatti, le apprendiste, le socie delle attività cooperative, le lavoratrici a domicilio, quelle addette ai servizi domestici e familiari.

Essa inoltre prevede la corresponsione di un assegno di maternità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane ed alle esercenti un'attività commerciale.

Per le lavoratrici dipendenti il licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio indipendentemente dalla presentazione del relativo certificato medico.

Il periodo di assenza obbligatoria è di due mesi prima e tre mesi dopo il parto con l'80% della retribuzione, quello di assenza facoltativa di sei mesi entro il primo anno di età del bambino con il 30% della retribuzione. Nel primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto ogni giorno a due periodi di riposo per allattamento. Il D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 contiene il regolamento di attuazione della legge 1204 del 1971.

## 1975

- **Legge 19 maggio 1975, n. 151. Riforma del diritto di famiglia.**

È una delle riforme più importanti fra quelle di attuazione costituzionale perché cambia completamente la struttura interna della famiglia riconoscendo alla donna una condizione di completa parità e rafforzando fortemente la tutela giuridica dei figli anche illegittimi.

- **Legge 23 dicembre 1975 n. 698. Scioglie l'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.**

Sopprime l'ente e trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative da questa esercitate.

- **Legge 29 luglio 1975 n. 405. Istituzione dei consultori familiari.**

La legge 405, al fine di garantire l'assistenza psicologica e sociale alle famiglie, con particolare riferimento alle problematiche dei minori, della salute della donna e della procreazione responsabile, prevede l'istituzione su tutto il territorio nazionale delle strutture consultoriali.

Il personale di consulenza ed assistenza deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia, assistenza sociale e deve avere l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le prestazioni dei consultori sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino anche temporaneamente sul territorio italiano.

## 1976

- **PER LA PRIMA VOLTA UNA DONNA, TINA ANSELMI, VIENE NOMINATA MINISTRO (LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE).**

## 1977

- **Legge 9 dicembre 1977 n. 903. Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro che vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la retribuzione e la carriera.**

L'art. 1 detta un principio fondamentale stabilendo che: *"è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro qualunque sia il settore o il ramo di attività, e a tutti i livelli di gerarchia professionale"*. Il divieto si applica anche alle iniziative in materia di orientamento e formazione professionale. Ribadendo poi un principio stabilito dall'art. 37 della Costituzione, la legge stabilisce che, a parità di prestazioni, la lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore. È previsto poi per le donne il divieto di lavoro notturno, salvo che per le addette ai servizi sanitari e per quelle che svolgono mansioni direttive.

Norma molto significativa è quella che prevede che le lavoratrici che abbiano adottato un bambino o lo abbiano ottenuto in affidamento preadottivo possono usufruire dei diritti riconosciuti alle lavoratrici madri se il bambino non abbia superato i sei anni.

Gli assegni familiari possono essere corrisposti alla lavoratrice, in alternativa al lavoratore e la lavoratrice (altra novità) trasmette al marito la pensione di reversibilità e le prestazioni ai superstiti previste dal T.U. sugli infortuni sul lavoro.

## 1978

- **Legge 22 maggio 1978 n. 194. Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.**

L'approvazione da parte del Parlamento della legge 194 è il punto d'approdo dell'iniziativa portata avanti durante tutto l'arco degli anni '70 dai movimenti femminili e femministi, dalle componenti più avanzate dello schieramento politico parlamentare, per affrontare e risolvere non solo la vergognosa piaga dell'aborto clandestino, ma anche per adeguare la nostra legislazione a quella dei paesi europei più avanzati e stabilire un rapporto libero e responsabile tra individuo e società.

- **Legge 23 dicembre 1978 n. 833. Istituzione del servizio sanitario nazionale (detta anche "Riforma sanitaria").**

Nel solco dei grandi processi riformatori che hanno caratterizzato gli anni '70 si colloca la prima grande riforma della sanità.

La finalità fondamentale fu quella di dare piena attuazione all'art. 32 della Costituzione e riconoscere il diritto alla salute di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, reddito, collocazione sociale, mettendo fine al vecchio regime mutualistico categoriale, che di fatto aveva escluso milioni di cittadini dalla protezione della tutela della salute.

Si compone di 83 articoli, riforma radicalmente l'organizzazione sanitaria nel nostro paese attraverso l'istituzione del SSN.

- **Legge 13 maggio 1978 n. 180. Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori. Legge Basaglia di riforma della psichiatria.**

Prima della Legge 180/1978 i malati con disturbi psichici erano considerati irrecuperabili e pericolosi socialmente, pertanto venivano allontanati dalla società, emarginati e rinchiusi nei manicomi.

Il primo successo della Legge 180 risiede nella chiusura dei manicomi che ha permesso di restituire dignità e valore ai malati in essi reclusi.

Ecco dunque il secondo significato fondamentale della legge Basaglia: centralità della persona.

Il significato della legge è dunque direttamente legato a quanto sopra: dare dignità ai malati psichici ha contribuito a riconoscerli come persona a tutti gli effetti.

In quanto persone, il riconoscimento dei loro diritti è stata una conquista di civiltà.

Tale considerazione ha determinato la fine dei metodi custodialistici, riconoscendo invece la necessità di una presa in carico della persona.

## 1979

- **NILDE JOTTI È LA PRIMA DONNA PRESIDENTE DELLA CAMERA**

## 1981

- **Legge 5 agosto 1981 n. 442. Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore.**

Si tratta di una legge importantissima che ha rivoluzionato una cultura e un costume radicati soprattutto in alcune Regioni dell'Italia meridionale e contro il quale una giovane donna – Franca Viola – si era coraggiosamente ribellata rifiutando il matrimonio riparatore e rivendicando giustamente, assieme a tante altre, la libertà e la dignità della donna.

## 1982

- **Legge 14 aprile 1982 n. 164. Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.**

La legge ha permesso di porre fine ad una serie di situazioni difficili e dolorose. La legge prevede che, con sentenza del tribunale passata in giudicato, possa essere attribuita ad una persona un sesso diverso da quello riconosciuto nell'atto di nascita "a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".

### 1983

- **La Corte costituzionale stabilisce la parità tra padri e madri circa i congedi dal lavoro per accudire i figli.**
- **Legge 4 maggio 1983 n.184 Disciplina delle adozioni e dell'affidamento familiare.**
- **Legge 21 aprile 1983 n. 123 Disposizioni in materia di cittadinanza.**

Questa legge è molto importante perché riconosce anche alla donna cittadina italiana il diritto a trasmettere la cittadinanza al marito e ai figli.

Prevede che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino o di cittadina italiana acquisti la cittadinanza italiana quando risieda da almeno tre anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio.

Stabilisce inoltre che è cittadino italiano il figlio minorenni, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina.

Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

### 1987

- **Legge 29 dicembre 1987, n. 546. Indennità di maternità per le lavoratrici autonome.**

### 1990

- **Legge 22 maggio 1990, n. 164. Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.**

Tra le sue competenze segnaliamo in sintesi: il supporto al Presidente del Consiglio per ogni attività volta al perseguimento delle pari opportunità; la promozione di indagini e ricerche sul tema; lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine dell'uguaglianza tra i sessi; la promozione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica; l'indicazione di nomi- nativi da designare in rappresentanza della Commissione in organismi internazionali e nazionali.

- **Legge 26 giugno 1990 n. 162. Aggiornamento, modifiche e integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante discipline degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. ("Jervolino-Vassalli").**
- **Legge 11 dicembre 1990, n. 379. Indennità di maternità per le libere professioniste.**

### 1991

- **Legge 10 aprile 1991 n. 125. Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro.**

La 125 introduce nel nostro ordinamento le azioni positive, misure volte ad eliminare le disparità di fatto che sfavoriscono le donne nell'accesso al lavoro, nella formazione e nei percorsi di carriera; a promuovere l'inserimento delle donne nei settori professionali in cui sono sottorappresentate; a favorire l'equilibrio tra responsabilità familiare e professionale.

La legge definisce, inoltre, il concetto di discriminazione indiretta e regola le modalità delle azioni in giudizio contro tali discriminazioni.

- **Legge 19 luglio 1991 n. 216. Norme per progetti di intervento in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminali.**

La legge prevede che il ministero per gli Affari Sociali intervenga per sostenere l'attività di comunità di accoglienza dei minori per i quali sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare, l'attuazione di interventi a favore delle famiglie dei minori a rischio, l'attività dei centri di incontro e di

presenza sociale nei quartieri a rischio, nonché l'attuazione di interventi da realizzare nella strutture scolastiche fuori dall'orario della lezioni o nel periodo estivo.

- **Legge 11 agosto 1991 n. 266. Legge quadro sul volontariato sociale.**
- **Legge 8 novembre 1991 n. 381. Disciplina delle cooperative sociali.**

## 1992

- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.**

L'art. 3 della Carta costituzionale, parlando di pari dignità sociale e di uguaglianza dinanzi alla legge di tutti i cittadini "senza distinzione [...] di condizioni personali" si riferisce anche ai diversamente abili, così come anche a loro si riferisce il compito assegnato dallo stesso articolo dalla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della possibilità di partecipazione alla vita politica, economica e sociale. Malgrado questa chiarissima scelta di valore, anche negli anni di forte sviluppo economico, molto poco è stato fatto per i diversamente abili, trattati più come soggetti passivi di interventi assistenziali che come titolari di diritti.

Per questo motivo è stata accolta con particolare favore la legge n. 104 del 1992 che traccia un quadro completo dei diritti dei disabili.

- **Legge 25 febbraio 1992, n. 215. Azioni positive in tema di imprenditoria femminile.**

(Vedi più sotto azioni positive)

## 1993

- **Legge 25 marzo 1993 n. 81. Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale**

Per la prima volta vengono introdotte le "quote rosa" in merito alle elezioni dei rappresentanti degli enti locali. La legge stabilisce che il 30% dei candidati nelle liste per le elezioni amministrative siano donne, ma è stata annullata dalla Corte Costituzionale nel 1995.

- **Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993**

Sono previste le stesse condizioni e garanzie che la legge pone a tutela dei bambini italiani. È costituita presso la Presidenza del Consiglio una speciale Commissione per le adozioni internazionali che si occupa soprattutto dei rapporti con gli stati esteri e della tenuta dell'Albo degli Enti idonei ad aiutare le coppie adottanti a svolgere le relative pratiche. Al momento dell'adozione il minore straniero acquista la cittadinanza italiana.

## 1996

**Legge 15 febbraio 1996 n. 66. Norme contro la violenza sessuale.**

Tale legge modifica profondamente il Codice Rocco del 1930, aggrava fortemente le pene e prevede una particolare tutela nei confronti dei minori.

Fra l'altro la legge stabilisce che chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. Alla stessa pena soggiace chi ha agito abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o traendola in inganno.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. In alcune circostanze più gravi la pena è aumentata a 6-12 anni (se la vittima ha meno di 14 anni) o addirittura a 7-14 anni (se la vittima ha meno di 10 anni).

La legge prevede che non è punibile il minorenne che compie atti sessuali con altro minorenne che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

## 1997

- **Legge 27 dicembre 1997 n. 449. Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. L'articolo 59, comma 16 prevede la tutela della maternità delle lavoratrici parasubordinate.**

La legge ha esteso la tutela della maternità ed il diritto all'assegno per nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dell'INPS.

**Il Decreto Ministeriale del 12 luglio 2007**, ha esteso alle lavoratrici che versano i contributi alla gestione separata INPS l'obbligo dell'astensione dal lavoro durante i cinque mesi di congedo per maternità, nonché la corresponsione della relativa indennità.

Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dalle attività lavorative, hanno diritto alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salvo più favorevoli disposizioni del contratto individuale.

La norma prevede, infine, per i periodi di astensione obbligatoria l'accredito dei contributi figurativi a fini pensionistici.

- **Legge 28 agosto 1997 n. 285. Disposizioni per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.**

La legge 285/1997 attua concretamente la convenzione ONU sui diritti del fanciullo, recepita nel nostro ordinamento.

La legge mette al centro la promozione della personalità del minore e dell'adolescente ed attiva interventi per la prevenzione del disagio, per creare un ambiente educativo ricco di stimoli cognitivi e di calore umano per combattere la povertà minorile di cui l'Italia detiene un triste primato in Europa.

L'obiettivo è quello di creare una rete integrata di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, costruita attraverso gli ambiti territoriali d'intervento promossi dai comuni singoli ed associati.

- **Legge 23 dicembre 1997 n. 451. Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia.**

## 1998

- **Legge 6 marzo 1998, n. 40, Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero" poi assunta nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.**
- **Legge 21 maggio 1998, n. 162 Misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.**

La legge si propone di migliorare l'assistenza e l'integrazione sociale delle persone con handicap di particolare gravità.

prevede forme di assistenza domiciliare, di aiuto personale, di sollievo per le famiglie attraverso servizi di accoglienza delle persone malate per brevi periodi.

Viene inoltre previsto il diritto alla "vita indipendente" alle persone con disabilità permanenti e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, attraverso l'attivazione di programmi personalizzati di aiuti alla persona rivolti ai soggetti che ne facciano richiesta.

La legge sostiene e valorizza il progetto del "dopo di noi" per il quale è previsto un finanziamento nel Fondo Nazionale delle politiche sociali.

- **Legge 3 agosto 1998, n. 269 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione di schiavitù.**
- **Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli (art. 65); Assegno di maternità (art. 66).**

Art. 65 Per l'anno 2020, l'importo dell'assegno, se spettante in misura intera, è pari a 1.886,82 (corrispondenti a 145,14 euro per 13 mensilità cui hanno diritto le famiglie a basso reddito con tre o più figli in età compresa entro i 18 anni.

La domanda è rivolta al Comune che la trasmette all'INPS, il quale, se esistono i requisiti, eroga l'assegno.

Art. 66 Le misure di sostegno alle famiglie per le cure e la crescita dei figli sono nel nostro Paese largamente insufficienti. Per questo è importante che siano conosciute e bene applicate le norme che attualmente agiscono in materia.

L'assegno di maternità rappresenta oggi l'unico sostegno al reddito per le donne che non hanno mai lavorato fuori casa e che, non essendo iscritte ad alcun Fondo previdenziale, non possono beneficiare dell'indennità di maternità.

Grazie a questa legge casalinghe, studentesse, disoccupate, lavoratrici discontinue possono beneficiare di una indennità di maternità se, sulla base dell'ISE pari o inferiore a 17.166.66 euro (2021).

- **Legge 31 dicembre 1998, n. 476 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aia il 29 maggio 1993.**

## 1999

- **Legge 18 febbraio 1999, n. 45 Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossico-dipendenze.**
- **Legge 3 giugno 1999, n. 157 Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie ed abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.**
- **Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419. (Riforma "Bindi).**
- **Decreto Legislativo 20 ottobre 1999, n. 300 Delega al Governo per l'istituzione del Servizio Militare Volontario Femminile.**
- **Legge 8 dicembre 1999, n. 493 Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.**

È la prima legge in Europa che tutela la salute nelle abitazioni ed istituisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

È il frutto di una lunga stagione di battaglie ed impegno sociale e civile delle donne, del Movimento per il riconoscimento del lavoro casalingo e di tante Associazioni femminili nel paese.

Al fine del conseguimento di questa legge assunse significativa rilevanza la sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 1995, che affermava l'equiparabilità del lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed economico, alle altre forme di lavoro, riconoscendone lo stesso diritto alla tutela previsto dall'articolo 35 della Costituzione, determinando l'equiparazione, almeno dal punto di vista della tutela dei rischi da infortunio, del lavoro svolto in casa a quello svolto fuori casa.

## 2000

- **Legge 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.**

Questa legge è frutto di una vastamobilitazione sociale delle donne che ha visto protagoniste le donne dei sindacati, del lavoro autonomo ed artigiano, delle coltivatrici dirette, delle imprenditrici; le donne dei partiti e delle associazioni femminili.

Essa mette al centro la risorsa "tempo": come poter conciliare e vivere bene i tempi del lavoro, con quelli della cura, della formazione, delle relazioni umane e come rendere vivibili i tempi delle città.

- **Legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per un sistema integrato di servizi e prestazioni sociali.**

La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, è stata definita la legge della dignità sociale perché essa sancisce il superamento della cultura dell'assistenza per affermare quella dei diritti sociali.

È una legge storica perché supera e sostituisce la legge Crispi del 17 luglio 1890, n. 6972 che prevedeva l'assistenza sociale come attività delegata alle opere caritative di organismi a ciò preposti come le IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza).

La legge propone di costruire una rete integrata di servizi sociali, attraverso l'integrazione con i servizi sanitari, le opportunità formative, l'inserimento lavorativo.

Una rete integrata di servizi che valorizza la comunità locale, con la partecipazione attiva dei cittadini, delle famiglie, degli operatori sociali e delle professioni sociali.

La legge punta a realizzare un welfare locale e comunitario ed una democrazia partecipata, basata sul principio della sussidiarietà.

- **Legge 7 dicembre 2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale.**

## 2001

- **Legge 8 marzo 2001 n. 40. Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori.**

La legge 40 si propone l'obiettivo di evitare alle donne incinte e alle madri con figli minori di 3 anni la pena detentiva all'interno delle prigioni, e a consentire loro di scontare presso il proprio domicilio o, nel caso ne fossero sprovviste, in case-famiglia la loro condanna.

Le condizioni per accedere a queste alternative sono quelle di aver scontato un terzo della pena oppure i 15 anni nei casi di ergastolo, o ancora quella di dover scontare un residuo pena di quattro anni o meno.

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53.**

Testo Unico raccoglie le disposizioni contenute in oltre 25 norme ordinando tutta la materia a tutela della maternità e paternità. Vengono sistematizzate le norme vigenti sulla salute della lavoratrice, sui congedi di maternità, paternità e parentali, sui riposi e permessi, sull'assistenza ai figli malati, sul lavoro stagionale e temporaneo, a domicilio e domestico, le norme di cui usufruiscono le lavoratrici autonome e le libere professioniste.

- **Legge 28 marzo 2001 n. 149. Modifiche alla legge n. 184 in materia di adozione ed affidamento minori.**
- **Legge 5 aprile 2001 n. 154. Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.**

L'obiettivo della legge è quello di accrescere l'efficacia dell'intervento istituzionale e giudiziario per prevenire e combattere le violenze contro le donne, in particolare nelle relazioni familiari.

La violenza in famiglia è stato per lungo tempo un fenomeno nascosto, sommerso e poco visibile. Le donne avevano paura a denunciare il coniuge o familiare violento in nome di una antica cultura per la quale l'unità del nucleo familiare deve essere comunque preservata e per il permanere della dipendenza economica delle donne dagli uomini.

## 2002

- **Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002)**

La legge finanziaria 2002 definisce gli asili nido quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni e riconosce nel contempo che tali strutture rientrano tra le competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.

Al fine di favorire la creazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro viene istituito un fondo da ripartire tra le Regioni, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

## 2003

- **Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 "Modifica dell'art. 51 della Costituzione".**

L'art. 51 della Costituzione («Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge») viene modificato, con l'aggiunta:

«A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

- **Decreto costituzionale 9 luglio 2003, n. 216 Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.**

## 2004

- **Legge 19 febbraio 2004, n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.**

Le finalità della legge che è rivolta a favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti da sterilità o da infertilità umana alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge, che ne assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti compreso il concepito e che consente il ricorso alla procreazione medicalmente assistita qualora non vi sia- no altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

- **Legge 8 aprile 2004, n. 90, Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.**

L'art. 3 prescrive che le liste circoscrizionali, aventi un medesimo contrassegno, debbano essere formate in modo che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

## 2006

- **Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.**

(Vedi più sotto Pari Opportunità)

## 2007

- **Legge 17 ottobre 2007, n. 188 contro le dimissioni in bianco.**

Tale legge è stata abrogata a pochi mesi dalla sua entrata in vigore dall'art. 39, comma 10, lettera E del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Governo Berlusconi).

## 2009

- **Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38), Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.**

Il codice penale prevede il reato di stalking; con esso si intendono tutte le condotte persecutorie (es.: comportamenti invadenti, di intromissione, con pretesa di controllo, minacciando costantemente la vittima con telefonate, messaggi, appostamenti, ossessivi pedinamenti) verso una persona e che interferiscono nella vita privata della stessa.

Lo stalking è un reato per tutelare i soggetti che subiscono una serie di atteggiamenti e comportamenti da parte di un individuo (cosiddetto stalker) che si manifestano in persecuzioni e provocano uno stato d'ansia e paura compromettendo, in tal modo, il normale svolgimento della vita quotidiana.

## 2010

- **Legge 15 marzo 2010, n. 38 Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.**

## 2011

- **Legge 21 aprile 2011, n.62 Modifiche al codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori".**
- **Legge 12 luglio 2011, n. 120 Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.**

La legge persegue l'obiettivo di riequilibrare a favore delle donne l'accesso alle cariche elettive sia delle società quotate che delle società a controllo pubblico non quotate.

- **Legge 12 luglio 2011, n.112 Istituzione dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.**

## 2012

- **Legge 23 novembre 2012, n. 215 Disposizioni per promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere nei Consigli e nelle giunte degli Enti Locali e nei Consigli Regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nelle composizioni delle commissioni di concorso delle pubbliche amministrazioni".**
- **Legge 10 dicembre 2012, n. 219 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. Ratifica della Convenzione n. 189 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) sul "lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici.**

## 2013

- **Legge 15 ottobre 2013 n. 119 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere**

Segna una tappa importante sulle misure da adottare nel contrasto dei delitti su vittime vulnerabili e, in particolare, di quelli caratterizzati da violenza di genere: femminicidio.

Rilevante sotto il profilo penale è da ora in poi la relazione tra due persone a prescindere da convivenza o vincolo matrimoniale (attuale o pregresso).

Il codice si arricchisce di una nuova aggravante comune applicabile al maltrattamento in famiglia e a tutti i reati di violenza fisica commessi in danno o in presenza di minorenni o in danno di donne incinte.

Quanto all'aggravante dello stalking commesso dal coniuge, viene meno la condizione che vi sia separazione legale o divorzio.

Aggravanti specifiche, inoltre, sono previste nel caso di violenza sessuale contro donne in gravidanza o commessa dal coniuge (anche separato o divorziato) o da chi sia o sia stato legato da relazione affettiva.

## 2014

- **Decreto legislativo 183/2014 D.Lgs. 80/2015 (attuativo del D.Lgs. 183/2014, cd. Jobs act)**

Contiene misure dirette, in particolare, alla tutela della maternità e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali

## 2015

- **Legge 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche Art. 14 Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche" della PA.**

Anche la legge delega di Riforma della P.A. (L. 124/2015) ha introdotto alcune disposizioni volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro.

In particolare, in tema di passaggio di personale tra amministrazioni diverse, dispone: - che il genitore, dipendente di amministrazioni pubbliche, con figli minori fino a tre anni di età può chiedere di essere assegnato (a determinate condizioni) ad una sede presente nella stessa provincia o regione nella quale lavora l'altro genitore.

L'eventuale dissenso deve essere motivato. In tema di cure parentali, la legge dispone che le amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative per l'attuazione del telelavoro e stipulino convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e organizzino servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica (sul punto, con direttiva del Presidente del consiglio del 1° giugno 2017, sono state definite le linee guida per l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti).

In materia di disposizioni volte a favorire il telelavoro, si ricorda che anche la L. 81/2017 (relativa al lavoro autonomo) contiene una disciplina dettagliata (applicabile, fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente previste, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche

amministrazioni) del lavoro agile e dei suoi elementi costitutivi, proprio al fine di agevolare la conciliazione vita-lavoro.

- **D.lgs. 15 giugno 2015 n. 80. Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.**

Di seguito, le principali novità introdotte: viene ampliato l'ambito temporale di applicazione del congedo di maternità in caso di parto anticipato e di ricovero del neonato;

- il congedo di paternità è riconosciuto anche se la madre è una lavoratrice autonoma e, in caso di adozione internazionale, il congedo previsto per la lavoratrice per il periodo di permanenza all'estero può essere utilizzato dal padre anche se la madre non è una lavoratrice;
- il congedo parentale viene esteso dall'ottavo al dodicesimo anno di vita del bambino e la fruizione può essere anche su base oraria. L'indennizzo (nella misura del 30% per un periodo massimo complessivo di 6 mesi) viene esteso dal terzo al sesto anno di vita del bambino. L'indennità di maternità viene corrisposta anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS: - anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente (cd. automaticità delle prestazioni); - anche in caso di adozione o affidamento (per i 5 mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia);
- per le lavoratrici autonome, l'indennità di maternità viene estesa ai casi di adozione e affidamento (alle stesse condizioni previste per le altre lavoratrici);
- tra le lavoratrici che non possono essere obbligate a svolgere lavoro notturno, viene inserita anche la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore;
- in via sperimentale, per il triennio 2016-2018, si prevede che parte delle risorse del Fondo per la contrattazione di secondo livello sia destinato alla promozione della conciliazione tra lavoro e vita privata.

Nelle misure volte a favorire la conciliazione vita-lavoro rientra anche quanto previsto dall'articolo 8, commi 5 e 7, del D.Lgs. 81/2015 (attuativo del D.Lgs. 183/2014, cd. Jobs act), secondo cui:

- in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

## 2016

### **Legge 15 febbraio 2016, n. 20**

Introduce, tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni a statuto ordinario sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.

In tal modo, tale iniziativa legislativa si pone in linea di continuità con i provvedimenti approvati dal Parlamento nelle ultime due legislature per promuovere l'equilibrio di genere all'interno delle assemblee elettive locali, europee e nazionali.

## 2017

### **Legge 165/ 2017**

La rappresentanza di genere nella legge elettorale del Parlamento nazionale Il sistema elettorale del Parlamento, definito dalla L. n. 165 del 2017, che prevede sia collegi uninominali da assegnare con formula con formula maggioritaria, sia collegi plurinominali da assegnare con metodo proporzionale (sistema 'misto'), detta alcune specifiche disposizioni in favore della rappresentanza di genere per le elezioni della Camera e del Senato.

### AZIONI POSITIVE

- **Legge 10 aprile 1991 n. 125. Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro.**
- **Legge 25 febbraio 1992, n. 215. Azioni positive in tema di imprenditoria femminile**

Al fine di favorire l'occupazione femminile e di realizzare condizioni di uguaglianza sostanziale tra uomo e donna nel lavoro, le aziende possono adottare misure apposite, denominate azioni positive, allo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione della parità tra i sessi.

Si tratta, ad esempio, di progetti per eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa nonché per favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne, il loro inserimento in settori in cui sono sottorappresentate, la conciliazione tra lavoro e famiglia.

I soggetti promotori delle azioni positive sono i datori di lavoro, i centri per l'impiego, le **organizzazioni sindacali nazionali e territoriali**, i centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale o aziendale e i centri di formazione professionale.

Sono previste specifiche disposizioni per l'attuazione delle seguenti azioni positive in favore della **conciliazione tra vita professionale e familiare**:

- progetti articolati per consentire ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro (ad esempio: part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca ore, orario flessibile in entrata o in uscita, su turni e su sedi diverse, orario concentrato) con specifico interesse per i progetti che prevedono di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;

- programmi ed azioni (comprese le attività di formazione e aggiornamento) volti a favorire il reinserimento dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro (non inferiore a 60 giorni) per congedo di maternità, paternità o parentale, o per altri motivi legati ad esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare;

- progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovono interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare. Destinatari dei progetti sono i lavoratori dipendenti con figli minori o con a carico persone disabili, non autosufficienti, o affette da documentata grave infermità. Sono inoltre compresi, alle medesime condizioni, i soci lavoratori di società cooperative e i lavoratori in somministrazione.

**La legge di bilancio 2021**, ha istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per gli anni 2021-2022, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile.

Il fondo ha lo scopo di sostenere:

- interventi per sostenere l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia;
- programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
- programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale.

### DETENUTE MADRI

- **Legge 8 marzo 2001, n. 40, "Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori"**
- **art. 21-bis e art.47-quinquies della L. 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"**

Con la legge di bilancio 2021, si prevede la creazione di un fondo per l'accoglienza di genitori detenuti con i propri figli, al di fuori delle strutture carcerarie, e si crea una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (2021-2023), per finanziare la predisposizione di case famiglia protette, previste dalla legge che ha dettato disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, quali luoghi nei quali consentire a donne incinta o madri di prole di età non superiore a 6 anni, di scontare la pena degli

arresti domiciliari o la misura cautelare degli arresti domiciliari, o della custodia cautelare in istituto a custodia attenuata (art. 4 della legge n. 62 del 2011).

#### **CODICE PENALE:**

- art. 146 (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena)
- art. 147 , comma 1, numero 3 (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)
- art. 211-bis (Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza)

#### **CODICE DI PROCEDURA PENALE**

- art. 275, comma 4 (Criteri di scelta delle misure)

#### **CITTADINANZA**

- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana"
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, "Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza"
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91, "Nuove norme sulla cittadinanza"

#### **COMITATI UNICI DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI**

- Art. 21, comma 1, (Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche), recante istituzione dei "Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" della L. 4-11-2010, n. 183, (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro)

#### **DIMISSIONI IN BIANCO**

- Decreto legislativo n.151/2015 (attuativo del D.Lgs. 183/2014, cd. Jobs act).

<https://www.abcdediritti.it/website/2021/03/05/dimissioni-in-bianco/>

#### **DIRITTO DI FAMIGLIA**

- Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 154, "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219"
- Legge 10 dicembre 2012, n. 219, "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"
- Legge 8 febbraio 2006, n. 54, "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"
- Legge 19 maggio 1975, n. 151, "Riforma del diritto di famiglia"
- Legge 1 dicembre 1970, n. 898, "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"

#### **DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE**

- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri - 21/06/2007
- "Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni."
- Legge - 01/03/2006 n. 67
- Normativa di riferimento
- Art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Art. 14 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- Art. 3 e 37 Costituzione della Repubblica italiana
- Art. 15 Legge 300/1970, Statuto dei lavoratori, artt. 15 e 18

- Legge 903/1977
- Legge 125/1991
- D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità)
- D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico in materia di immigrazione)
- D.Lgs. 215/2003 in attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento fra persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
- D.Lgs. 216/2003 in attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro
- D.Lgs. 5/2010 in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego
- Legge 28 giugno 2012 n. 92

### **EUROPA**

- Molestie, violenze sessuali e altre forme di discriminazioni
- Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
- Direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso
- Dichiarazione del Consiglio del 19 dicembre 1991, relativa all'applicazione della Raccomandazione della Commissione sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro, compreso il Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali

**FP CGIL** <https://www.fpcgil.it/funzpubb/funzione-pubblica/dipartimenti-e-uffici/internazionale/>

### **IMMIGRAZIONE**

- D.lgs 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
- D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, artt. da 1 a 1-septies, "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato", convertito in legge con L. 28 febbraio 1990, n. 39

**GUIDA ABC DEI DIRITTI** <https://www.abcdeidiritti.it/website/wp-content/uploads/2016/10/IMMIGRAZIONE-E-CONDIZIONE-DELLO-STRANIERO.pdf>

### **ISTITUZIONI E ORGANISMI DI PARITÀ**

- D.M. 4 dicembre 2012, Organizzazione interna del Dipartimento per le Pari Opportunità
- D.M. 30 settembre 2004, Riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità
- D.P.C.M. 28 ottobre 1997, n. 405, Regolamento recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Direttiva P.C.M. 27 marzo 1997, "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini" (c.d. "Direttiva Prodi-Finocchiaro")
- Art. 12, comma 20, del DL 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135

### **MEDICINA DI GENERE**

- Il 13 giugno 2019 è stato firmato dal ministro della Salute Giulia Grillo il decreto con cui viene adottato il Piano per l'applicazione e la diffusione della Medicina di Genere, previsto dall'articolo 3 della Legge 3/2018, approvato in Conferenza Stato-Regioni lo scorso 30 maggio.

### **MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI**

- Legge 9 gennaio 2006, n. 7, "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile"
- Art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 "Testo unico in materia di spese di giustizia"

### **QUOTE DI GENERE**

- L. 23 novembre 2012, n. 215, "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni";
- L. 22 aprile 2014, n. 65, "Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014". Parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati
- DPR del 30 novembre 2012, n. 251 - Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.
- LEGGE 12 luglio 2011, n. 120 - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

### **PARITÀ DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE**

- D.lgs 9 luglio 2003, n. 215, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica"
- D.lgs 9 luglio 2003, n. 216, "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"
- D.L. 26 aprile 1993, n. 122, "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 1993, n. 205
- Legge 13 ottobre 1975, n. 654, "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966"

### **PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE**

- Direttiva 96/97/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale
- Direttiva 86/378/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale
- Direttiva 79/7/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1978 relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

### **PARI OPPORTUNITA'**

- Legge n. 205/2017
- Art. 19 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
- Art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'UE
- Convenzione OIL n. 111/1958
- Convenzione OIL n. 143/1975

- Direttiva 76/207/CEE
- Direttiva 2000/43/CE
- Direttiva 2000/78/CE
- Direttiva 2002/73/CE
- Direttiva 2006/54/CE
- Artt. 3 e 37 Costituzione
- L. n. 604/1966
- L. n. 300/1970
- L. n. 903/1977
- D.Lgs. n. 151/2015
- D.Lgs. n. 216/2003
- D.Lgs. n. 198/2006
- D.Lgs. n. 5/2010
- Artt. 1343 e 1345 Codice Civile

Attraverso il principio di pari opportunità, l'ordinamento, di concerto con la normativa sovranazionale, si prefigge di realizzare l'uguaglianza giuridica e sociale fra uomini e donne, stabilendo un giusto rapporto fra i sessi. Lo scopo ultimo delle politiche e della normazione in materia di pari opportunità, in particolar modo nell'ambito lavorativo, è quello di dare vita ad un insieme di iniziative volte al superamento di condizioni sfavorevoli alla realizzazione di un'effettiva parità uomo-donna.

**La parità di trattamento**, corollario del concetto sopra riportato, rappresenta il risultato dei progetti di pari opportunità e si concretizza nell'assenza di discriminazioni - dirette o indirette - fondate su uno o più dei c.d. fattori di rischio (ad es. genere, razza e origine etnica, orientamento sessuale ecc.).

In tale contesto, **la legislazione antidiscriminatoria** rappresenta la modalità di attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento ed è identificabile in quel complesso di normazione speciale, tipica e tassativa, la quale sancisce il divieto di porre in essere atti idonei a diversificare in senso sfavorevole il trattamento di soggetti che versano in una situazione di particolare debolezza.

Nel nostro ordinamento il divieto di discriminazione è stato oggetto di un'evoluzione protrattasi nel tempo che ha trovato una disciplina organica - per quanto concerne le discriminazioni di genere oggetto della presente trattazione - nel **Codice delle pari opportunità fra uomo e donna di cui al D.Lgs. 198/2006**.

#### **La normativa sovranazionale**

Il principio di non discriminazione trova programmatica menzione **nella Convenzione OIL 111/1958** avente ad oggetto proprio la discriminazione in materia di impiego e nelle professioni. Qui viene specificato che il termine "discriminazione" comprende sia la distinzione o preferenza fondata sulla razza, sul colore, sulla religione, sull'opinione politica, la discendenza nazionale o l'origine sociale, sia ogni altra distinzione che abbia per effetto quello di negare o alterare l'uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia d'impiego o di professione.

Il principio di non discriminazione trova esplicito riconoscimento normativo nelle **fonti di diritto primario dell'Unione Europea** e rappresenta corollario del più generale principio di parità, in senso formale e sostanziale, tra tutti gli individui.

**Esso è riconosciuto dall'art. 19 del Trattato sul funzionamento dell'UE**, il quale attribuisce al Consiglio il potere di adottare all'unanimità, secondo procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni.

Infine, **la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, siglata a Nizza il 7 dicembre 2000**, ribadisce il principio della parità sessuale in tutti i campi, compreso quello dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione (art. 23 L. 300/70), vietando tassativamente, all'art. 21 L. 300/70, ogni discriminazione.

**Dal 2000 ad oggi** sono state approvate specifiche direttive con le quali è stato generalizzato il modello della parità uomo-donna, tra cui:

- la Dir. 2000/43/CE, in materia di parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
- la Dir. 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

- la Dir. 2002/73/CE - che modifica la precedente Dir. 76/207/CE - sulla parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;
- la Dir. 2006/54/CE, definita direttiva di rifusione, che ad oggi risulta quasi esclusivo punto di riferimento per l'attuazione del principio di pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego.

### La normativa nazionale

Nel nostro ordinamento il principio di non discriminazione, che trae fondamento dal principio di uguaglianza sancito **dall'art. 3 della Costituzione**, trova una prima realizzazione con lo **Statuto dei Lavoratori** (L. n. 300/1970) il quale introduce il divieto di discriminazione dei lavoratori per motivi sindacali, politici e religiosi, attraverso la generale previsione degli artt. 15 e 16 L. n. 300/1970 (quest'ultimo espressamente dedicato al divieto di concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio).

In particolare, la sanzione della nullità degli atti o patti a fini discriminatori sindacali, in ragione dell'appartenenza o dell'attività sindacale, prevista dall'originario art. 15 L. 300/70, è stata estesa sin da subito alle discriminazioni politiche e religiose nonché, attraverso successivi interventi di legislazione speciale, alle ragioni di razza, lingua e sesso **attraverso la L. n. 903/1977** e, ancora, alle situazioni di handicap, età, orientamento sessuale e convinzioni personali con il **D.Lgs. 216/2003**, in attuazione del principio costituzionale di parità salariale e di parità normativa di cui **all'art. 37 Costituzione**, secondo il quale la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, deve usufruire delle stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Ad oggi, **il Codice delle Pari Opportunità** raccoglie e riorganizza, all'interno del testo unico introdotto con il D.Lgs. 198/2006, tutti i provvedimenti esistenti nella legislazione italiana in materia di parità e pari opportunità. Il Titolo I del Libro III del Codice, che ha introdotto un'apposita disciplina in materia di pari opportunità in ambito lavorativo, merita in questa sede disamina particolare.

Per le eventuali fattispecie non tipizzate relative alle discriminazioni sul lavoro, la disciplina di riferimento resta quella degli **artt. 1343 e 1345 del codice civile**, in base ai quali l'intento discriminatorio rileva come illiceità del motivo unico determinante di un particolare (e viziato) comportamento datoriale.

### La discriminazione diretta e indiretta

A norma **dell'art. 25, d.lgs. 198/2006 comma 1, del Codice delle Pari Opportunità** costituisce discriminazione diretta ogni disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento che produca un effetto pregiudizievole, discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso o, comunque, che dia origine ad un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. Tale formulazione conferma che per aversi discriminazione sessuale non è necessaria la sussistenza dell'intento discriminatorio, ma è sufficiente una oggettiva disparità di trattamento.

**Il comma 2 dell'art. 25** citato definisce, invece, discriminazione indiretta ogni disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento che, seppur apparentemente neutro, sia idoneo a porre i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a quelli dell'altro sesso. Per escludere il carattere discriminatorio del trattamento pregiudizievole in ragione dell'appartenenza di genere, dato il criterio neutro previsto dalla norma, è richiesta la dimostrazione dell'essenzialità di esso allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Le discriminazioni di cui sopra possono manifestarsi anche sotto forma di discriminazioni c.d. "**doppie o sovrapposte**", "**multiple o incrociate**", ed ancora "**trasversali**", ossia ipotesi in cui la persona danneggiata cumula in sé differenti momenti di debolezza e svantaggio sociale, ciascuno dei quali riportabile a specifico fattore discriminatorio, e che, interagendo tra loro, producono ricadute negative esponenziali (ad es. nei casi in cui viene cumulato il fattore età a quello di genere).

La formulazione degli articoli del Codice delle Pari Opportunità rende, altresì, **esplicita** l'applicabilità del divieto di discriminazione anche ai trattamenti pregiudizievoli a danno degli uomini, confermando il carattere "**bidirezionale**" della disciplina (ad es. nei casi di cura dei figli, ove è discriminatorio il diniego dei riposi giornalieri e del congedo di malattia per il figlio, opposto al padre in virtù del lavoro casalingo della

madre). Le pari opportunità, quindi, nella tensione volta al raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale tra i generi, rappresentano anche il criterio guida per impedire la discriminazione maschile (c.d. **discriminazione alla rovescia**).

**La tutela antidiscriminatoria è riconosciuta in caso di:**

**a) condotte integranti molestie** (art. 26 d.lgs, 198/2006), individuate in quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. La tutela antidiscriminatoria è estesa a quei comportamenti indesiderati ad evidente connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale. Conseguenza di tale disposizione è che gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro delle vittime delle molestie sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Del pari, discriminatori sono i trattamenti sfavorevoli posti in essere da parte del datore di lavoro ove costituiscano la reazione ad un reclamo o ad un'iniziativa volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne;

**La Legge di Bilancio 2018** rafforza, ora, la tutela del lavoratore contro le molestie, stabilendo espressamente che colui che agisce in giudizio per la dichiarazione di atti discriminatori sotto forma di molestie non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura che possa incidere negativamente, in modo diretto o indiretto, sulle sue condizioni di lavoro. Ne consegue che secondo la nuova disposizione sono nulli i provvedimenti di licenziamento ritorsivi o discriminatori, nonché quelli aventi ad oggetto mutamenti di mansioni ed ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria adottati nei confronti del denunciante, il cui fondamento risiede nella denuncia medesima.

**b) discriminazioni nell'accesso al lavoro, orientamento, formazione e aggiornamento professionale** (art. 27 D.Lgs, 198/2006), indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale. La tutela opera anche se la discriminazione sia attuata attraverso:

- il riferimento allo stato matrimoniale, di famiglia o di gravidanza oppure
- in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso;

**c) discriminazione retributiva, nell'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e nella progressione di carriera** (artt. 28 D.Lgs, 198/2006 e art. 29 D.Lgs, 198/2006). In particolare, il Codice sancisce che la lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore, specificando altresì che i sistemi di classificazione professionale, ai fini della determinazione delle retribuzioni, devono adottare criteri comuni per uomini e donne;

**e) discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali e pensionistiche** (art. 30 D.Lgs, 198/2006), che codifica il diritto, per le lavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini. Per quanto riguarda gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico, tali sovvenzioni possono essere corrisposte, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata;

**f) discriminazione nelle forme pensionistiche complementari e collettive** (art. 30-bis D.Lgs, 198/2006), per cui il divieto di discriminazione si estende al campo d'applicazione di tali forme pensionistiche e relative condizioni di accesso, all'obbligo di versare i contributi e al calcolo degli stessi, nonché al calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico e alle condizioni relative;

**g) discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici** (art. 31 D.Lgs, 198/2006), secondo cui la donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge, tra i quali è

espressamente escluso quello dell'altezza (ad eccezione di casi particolari individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) e fatte salve speciali disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

**h) discriminazione per causa di matrimonio** (art. 35 D.Lgs. 198/2006), che prevede la sanzione della nullità sia per quelle clausole, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio, sia per i licenziamenti attuati a causa di matrimonio. In particolare, il Codice prevede una presunzione di nullità del licenziamento della dipendente ove comminato nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, fino a un anno dopo la celebrazione stessa, ad eccezione del caso in cui il datore di lavoro riesca a provare che il recesso è dovuto a giusta causa, cessazione dell'attività aziendale cui la lavoratrice era addetta, oppure ultimazione della prestazione o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine.

#### **I Consiglieri e le Consigliere di parità**

Il Codice ha introdotto - a livello nazionale, regionale e provinciale - la figura del Consigliere/a di parità, con il compito di svolgere funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro.

Nell'esercizio delle loro funzioni, i Consiglieri di parità **sono pubblici ufficiali** e hanno l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria la commissione di reati di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. A tal fine, costoro intraprendono ogni iniziativa utile al rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, programmando iniziative efficaci a livello territoriale.

I Consiglieri di parità **sono dotati di legittimazione processuale propria**, esercitabile sia nell'ambito di azioni "collettive" a tutela di quelle situazioni di rischio potenzialmente comuni ad una vastità di soggetti, sia nell'ambito di azioni individuali promosse dai singoli lavoratori, purché in presenza di apposita delega.

#### **La repressione delle discriminazioni**

L'azione individuale. Per la tutela della parità di trattamento, il soggetto discriminato ha a sua disposizione, se non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, sia l'ordinaria azione in giudizio, sia il tentativo di conciliazione, tramite i Consiglieri di parità territorialmente competenti.

**L'art. 38 D.Lgs. 198/2006 del Codice delle Pari Opportunità** prevede un ulteriore rimedio - alternativo all'azione ordinaria - per reprimere le discriminazioni sul posto di lavoro, costituito dalla speciale procedura d'urgenza, attivata dal lavoratore o, per sua delega, dalle organizzazioni sindacali e dalle altre associazioni e organizzazioni rappresentative in materia, o dai Consiglieri di parità territorialmente competenti.

In questo caso, il soggetto discriminato può ricorrere al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato.

Nei due giorni successivi alla presentazione del ricorso, il giudice convoca le parti e assume sommarie informazioni e, se ritiene sussistente la violazione di cui allo scritto introduttivo, ordina all'autore della condotta contestata, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'inottemperanza al decreto da parte del soggetto condannato è punita con un'ammenda fino ad € 50.000 o con l'arresto fino a 6 mesi.

Contro il decreto è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione davanti alla medesima autorità giudiziaria, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

Sia in caso di ricorso ordinario che in caso di procedimento **art. 38 D.Lgs. 198/2006** del Codice, il giudice, ove richiesto, può condannare l'autore della discriminazione al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.

Per quanto attiene al profilo dell'onere della prova, **l'art. 40 D.Lgs. 198/2006** introduce un regime probatorio attenuato prevedendo che quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare in termini precisi e concordanti la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetti al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.

**L'azione collettiva.** Il Consigliere nazionale o regionale di parità che rilevi l'esistenza di discriminazioni collettive, prima di promuovere l'azione in giudizio, può chiedere al datore di lavoro di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a 120 giorni. In tal caso, è necessaria anche la consultazione delle RSA o, in loro mancanza, delle associazioni territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Queste ultime sono legittimate ad agire anche quando non si riescono ad individuare i soggetti lesi in modo immediato e diretto (**art. 37 d.lgs. 198/2006**).

Se il piano è considerato idoneo, il Consigliere può promuovere il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia autentica, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del giudice del lavoro.

I Consiglieri, qualora non ritengano di promuovere la procedura di conciliazione o la medesima abbia esito negativo, possono promuovere l'azione ordinaria avanti il tribunale, in funzione di giudice del lavoro. Quest'ultimo, nella sentenza che accerta le discriminazioni, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina al datore di lavoro di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, **sentite le RSU/RSA o, in loro mancanza, gli organismi sindacali locali**, nonché il Consigliere di parità. Nella sentenza, il giudice fissa anche i criteri e le tempistiche per la definizione e l'attuazione del piano.

Il Consigliere può promuovere anche il ricorso in via d'urgenza. Il giudice, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritiene sussistente la violazione ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni ulteriore provvedimento che ne rimuova gli effetti negativi. Anche in questo caso, entro 15 giorni dalla comunicazione alle parti, è possibile proporre opposizione davanti alla medesima autorità giudiziaria, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

In caso di inottemperanza alla pronuncia del giudice, è prevista non solo l'ammenda fino ad Euro 50.000 o l'arresto fino a 6 mesi, ma, altresì, una sanzione pecuniaria di euro 51 per ogni giorno di ritardo, da versare al Fondo nazionale per i Consiglieri di parità.

### **PUBBLICO IMPIEGO**

- D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. A 7. Gestione delle risorse umane. A 19. Incarichi di funzioni dirigenziali. 35. Reclutamento del personale. 57. Pari opportunità.
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- 6. Statuti comunali e provinciali. 79. Permessi e licenze
- D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
- Direttiva 26 giugno 2019 sulle pari opportunità e sulle discriminazioni nelle P.A. nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

### **TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ**

- **Art. 14 "Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche" della Legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**
- **D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro**, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*", a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
- Legge 22 maggio 1978, n. 194, "**Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza**"
- Legge 9 gennaio 1963, n. 7 "**Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: "Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri"**.

### **VIOLENZA DI GENERE**

- Art. 14, comma 6, della Legge 7 agosto 2015, n. 124 che inserisce il comma 1-ter dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 1, comma 16, della LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
- Art. 24 "Congedo per le donne vittime di violenza di genere" del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80
- Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"
- Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
- Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori". Convertito in legge dalla L. 23 aprile 2009, n. 38,
- Art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
- Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"
- art.18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) del DI 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale" Linee guida soccorso e assistenza donne vittime di violenza

### **Tutela delle donne (femminicidio)**

Il nostro ordinamento prevede misure per il contrasto della violenza che prevedono una maggiore tutela delle donne, ma anche misure di prevenzione.

Sono stati introdotti tre nuovi tipi di cd. aggravanti (ossia specifiche circostanze nella commissione del fatto e che incidono sulla determinazione della pena):

- quando il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato o del partner pure se non convivente;
- per chi commette maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori su donne incinte;
- per la violenza commessa alla presenza di minori di 18 anni.

#### **Le principali novità in relazione al tema della violenza sulle donne sono:**

- la relazione affettiva è il nuovo parametro in base a cui trarre aggravanti e misure di protezione, rilevando sotto il profilo penale la relazione tra due persone a prescindere da convivenza o da vincolo matrimoniale;
- la querela (ossia la denuncia dei fatti) nel reato di stalking diventa irrevocabile se si è in presenza di gravi minacce ripetute, ad esempio con armi. Resta, invece, revocabile negli altri casi, ma la remissione può essere fatta solo in sede processuale davanti all'autorità giudiziaria al fine di garantire la libera determinazione della vittima;
- in caso di percosse o lesioni, il questore può ammonire il responsabile aggiungendo anche la sospensione della patente da parte del prefetto. Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante;
- in caso di flagranza di reato (ossia il caso di chi viene sorpreso mentre commette un reato), è obbligatorio l'arresto anche nel caso di maltrattamenti in famiglia e stalking;
- al di fuori dell'arresto obbligatorio, la polizia giudiziaria, se autorizzata dal Pm e se ricorre la flagranza di gravi reati (tra cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze), può applicare la misura

dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;

- chi viene allontanato dalla casa familiare potrà essere controllato attraverso strumenti elettronici (braccialetto elettronico ma anche intercettazioni telefoniche);
- a tutela della persona offesa vi è una serie di obblighi di informazione circa la facoltà di nominare un difensore e tutto ciò che attiene alla applicazione di eventuali misure cautelari.

**Azioni di stalking.** La condotta (ossia il comportamento punito dalla legge) è costituita dalla reiterazione delle minacce o delle molestie poste in essere dallo stalker.

La legge ha voluto tutelare l'incolumità individuale nell'ipotesi in cui tali minacce mettano in pericolo l'integrità psico-fisica del soggetto offeso.

Non deve verificarsi un danno alla salute sotto il profilo del danno biologico, ma è sufficiente che si verifichi una alterazione del normale equilibrio psico-fisico della persona offesa anche senza sfociare in una vera e propria patologia.

Secondo i giudici, il reato di atti persecutori (o stalking), previsto dall'art. 612 bis del codice penale, è caratterizzato da condotte alternative e da eventi disomogenei, ciascuno dei quali idoneo ad integrarla, i quali devono essere oggetto di rigoroso e puntuale accertamento da parte del giudice in ordine alla gravità dei comportamenti e della loro idoneità a rappresentare una minaccia, mentre il "grave stato di ansia o di paura" va identificato in una condizione emotiva spiacevole, accompagnata da un senso di oppressione e da una notevole diminuzione dei poteri di controllo.

Per la consumazione del reato occorre, infatti, dimostrare l'effetto che la condotta dell'aggressore ha avuto sulla vittima, che può essere di tre tipi, tra loro alternativi:

- un procurato "perdurante e grave stato di ansia e di paura";
- un ingenerato "fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva";
- una alterazione delle proprie abitudini di vita.

**Comportamenti tipici e tipologia di stalker.** Si sono sviluppati molti studi sul fenomeno dello stalking che hanno distinto due categorie attraverso le quali lo stesso si può attuare:

- comunicazioni intrusive e persecutorie che si attuano con l'ausilio di strumenti come telefono, lettere, sms, e-mail o persino graffiti e murali;
- contatti che possono essere attuati sia attraverso comportamenti di controllo (pedinamento) sia mediante il confronto diretto (visite sotto casa o sul posto di lavoro)

Le due tipologie in genere si trovano in forma mista e, il più delle volte, alla prima segue la seconda.

A fronte di tali categorie sono state identificate delle tipologie di stalker in base ai bisogni che spingono tali soggetti a porre in essere atti di questo tipo:

- il risentito: colui che è spinto dal desiderio di vendicarsi per un danno o un torto che ritiene di aver subito e, per tale motivo, cerca la vendetta;
- il bisognoso d'affetto: è il molestatore motivato dalla ricerca di attenzioni e di una relazione che possa riguardare sia l'amicizia che l'amore ed il cui rifiuto dall'altra parte viene negato e reinterpretato;
- il corteggiatore incompetente che tiene un comportamento opprimente ed esplicito e quando non riesce a raggiungere i risultati sperati diventa anche aggressivo; in genere questa tipologia è meno resistente nel tempo ma tende a cambiare la persona da molestare;
- il respinto: colui che diventa persecutore a seguito di un rifiuto. generalmente è un ex che mira a ristabilire la relazione o a vendicarsi per l'abbandono;
- il predatore: si tratta del molestatore che ambisce ad avere rapporti sessuali con una vittima pedinandola, inseguendola e spaventandola. La paura, infatti, eccita questo tipo di stalker che prova un senso di potere nell'organizzare l'assalto.

**Caratteristiche.** Il comportamento di stalking è caratterizzato da tre elementi che lo distinguono da condotte simili:

- lo stalker agisce nei confronti di una persona che è vittima in quanto legata a lui da un rapporto affettivo basato su una relazione che può essere reale, ma anche solamente immaginata;

- lo stalking si manifesta in una serie di comportamenti basati sulla comunicazione e/o sul contatto e caratterizzati dalla ripetizione, insistenza e intrusività;
- la pressione psicologica legata al comportamento dello stalker crea nella vittima uno stato di allerta, emergenza e stress psicologico, stati d'animo che possono essere sia percepiti come intrusivi, sgradevoli e fastidiosi sia legati a sentimenti quali l'angoscia, la preoccupazione e la paura per la propria incolumità.

**Differenze rispetto alle minacce e alle molestie.** Lo stalking punisce chi "minaccia o molesta taluno con condotte reiterate": la reiterazione costituisce un requisito essenziale.

Ciò che caratterizza il reato in esame rispetto alle minacce ed alle molestie è costituito dalla:

- reiterazione delle condotte;
- la produzione di un grave e perdurante stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o una alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita.

Affinchè si configuri il reato di stalking è necessario che lo stalker abbia la volontà e coscienza di porre in essere (attuare volontariamente) ogni singolo atto e la condotta che deriva dall'insieme dei comportamenti. Lo stalker, in altri termini, si rappresenta e vuole le condotte che pone in essere.

Non occorre un particolare animus e nemmeno che si rappresenti il grave e perdurante stato di ansia, oppure il cambiamento delle abitudini della vita quotidiana della vittima.

**Come si può procedere contro lo stalker.** Il reato di stalking viene punito a querela (ossia la denuncia dei fatti) della persona offesa, con termine per la proposizione della querela di 6 mesi.

Può, tuttavia, procedersi d'ufficio (ossia l'autorità giudiziaria si attiva per perseguire il colpevole), nei seguenti casi:

- il fatto viene commesso nei confronti di un minore di età oppure di una persona con disabilità;
- il fatto viene connesso con altro delitto per cui debba procedersi d'ufficio;
- il soggetto sia stato ammonito; infatti è previsto che fino a quando non viene proposta querela per il reato di stalking la persona offesa ha facoltà di esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta avanzata viene trasmessa, senza ritardo, al questore, il quale, assunte, ove necessario, le informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, nel caso in cui ritenga l'istanza fondata, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento. Lo invita, quindi, a tenere una condotta conforme alla legge e redige, di ciò, processo verbale; copia di tale verbale viene rilasciata al richiedente l'ammonimento nonché al soggetto ammonito.

Per quanto concerne la decorrenza del termine per la proposizione della querela, il termine non scadrà prima di sei mesi dopo l'ultimo della serie di atti che integrano la condotta.

Sono previste le circostanze aggravanti e la pena è aumentata se:

- il fatto è commesso dal coniuge anche legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
- il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici;
- il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile;
- il fatto è commesso con armi o da persona travisata.

#### **Percorsi di tutela per le vittime del reato.**

È del tutto evidente che la sanzione penale non è da sola sufficiente per garantire alle vittime del reato una adeguata forma di protezione in special modo in quelle situazioni nelle quali gli atti persecutori o violenti sono in atto e la persona offesa non ha ancora proceduto a denunciare formalmente il fatto.

Per questo motivo (secondo i principi di cui alla direttiva 29/2012/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e in attuazione del DL 14 agosto 2013, n. 93), la legge n. 208/2015 (la c.d. Legge di stabilità per l'anno 2016) ha istituito, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, un percorso di protezione denominato «Percorso di tutela delle vittime di violenza», finalizzato

a tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking).

L'art. 24 del D.Lgs 80/2015 ha introdotto il **Congedo per le donne vittime di violenza di genere**, per la cui regolamentazione si fa rinvio ai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro.

su abcdei diritti c'è  
te l'avevo detto

**ABCDEI DIRITTI. TUTTI I TUOI DIRITTI IN UNA SOLA APP.**  
SCARICALA DA **GOOGLE PLAY** O **APP STORE**.

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

**ABCDEI DIRITTI. Per tutti. Tutti i giorni.**

**FP  
CGIL**

Fonti di riferimento: Enciclopedia delle Donne: Fondazione Nilde Iotti. Abc dei Diritti.  
A cura di Antonio Marchini